



parco regionale
roccamonfina
foce garigliano



DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI AI SOGGETTI CHE RICHIEDONO L'INTRODUZIONE ED IL TRASPORTO DI ARMI PER USO CACCIA IN AREA PROTETTA

Disciplina delle autorizzazioni ai soggetti che richiedono l'introduzione ed il trasporto di armi per uso caccia in area protetta

VISTA la L. 394/91;
VISTA la L. n° 157/92;
VISTA la L.R. 33/93;

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

L'Ente Regionale Parco Roccamonfina – Foce Garigliano, istituito ai sensi della L.R. Campania n. 33 del 1993, in seguito chiamato anche Ente, adotta, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, la disciplina per il rilascio delle autorizzazioni all'introduzione e al trasporto da parte di privati, di armi per uso caccia, all'interno del territorio del Parco Regionale "Roccamonfina – Foce Garigliano", per il loro utilizzo al di fuori dell'area protetta. Resta fermo il divieto sancito dall'art. 11, comma 3, lettera f), della Legge 06/12/1991 n. 394 (legge quadro sulle aree protette).

Art. 2 - Divieti in periodi di caccia chiusa

È fatto divieto a chiunque il trasporto e l'introduzione di armi e munizioni da caccia, ancorché scariche ed in custodia nel territorio del Parco Regionale Roccamonfina - Garigliano, al di fuori delle previsioni della presente disciplina, e nei periodi di chiusura dell'attività venatoria, compresi i giorni di silenzio venatorio ai sensi della L. 157/92 art. 18, comma 5, anche relativamente a quelli di altre regioni.

Art. 3 – Istanza di Autorizzazione

I soggetti privati, residenti o non residenti nel territorio del Parco Regionale "Roccamonfina – Foce Garigliano" che, per recarsi in una qualsiasi località ovvero in zone ove è consentita l'attività venatoria intendano, per qualsivoglia motivo ammesso dalla legge, oppure nei periodi in cui è consentita l'attività venatoria, introdurre armi per uso caccia, devono essere autorizzati dal Direttore dell'Ente o dal Responsabile Amm/vo, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni, previa presentazione di apposita istanza scritta. L'istanza di autorizzazione è personale e deve contenere, oltre alle generalità dell'interessato:

- a) in ipotesi di soggetto non residente o domiciliato nei comuni del Parco si devono precisare i motivi ed il luogo del soggiorno nonché il luogo ed il periodo temporale ove si intende praticare la caccia; per i residenti o domiciliati nei comuni del Parco è necessario indicare il luogo ed il periodo temporale ove si intende praticare la caccia;
- b) gli estremi del porto d'armi e/o di altre autorizzazioni/nulla-osta, atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente;
- c) l'elenco delle armi per uso caccia che si intendono introdurre o trasportare con le stesse modalità necessarie per il rilascio dell'autorizzazione per il porto d'armi;
- d) numero di targa e modello dell'autoveicolo o del motoveicolo.

L'istanza di autorizzazione va presentata, a mano o a mezzo servizio postale, presso la sede legale del Parco Regionale "Roccamonfina – Foce Garigliano", Via Castelluccio n. 16 – 81037 SESSA AURUNCA (CE) ovvero, a mezzo fax. al n. 0823-682947.

Art. 4 – Autorizzazione

L'autorizzazione è rilasciata dal Direttore o Resp. amm/vo del Parco Regionale "Roccamonfina – Foce Garigliano", previa verifica della perfetta coincidenza con il calendario venatorio della regione ove si intende praticare la caccia.

L'autorizzazione al trasporto delle armi per attività venatoria o sportiva coincide con la validità del porto d'armi, salvo adozione di nuove normative o regolamenti che saranno adeguatamente pubblicizzati sul sito del Parco, sul BURC e comunicati alle sezioni dei cacciatori territorialmente competenti.

Art. 5 - Autorizzazione all'introduzione ed al trasporto di armi da caccia nei periodi di chiusura della caccia.

Nei periodi in cui l'attività venatoria è chiusa è consentita ai soli residenti nel territorio del Parco l'introduzione e il trasporto delle armi per attività sportive – ricreative e per la manutenzione delle stesse solo lungo le strade provinciali e comunali asfaltate che conducono fuori dal Parco. e dalla abitazioni alle strade provinciali e comunali asfaltate che conducono fuori dal Parco.

Quanto sopra coerentemente con il ragionevole percorso di mobilità con autoveicolo o motoveicolo, in relazione al luogo in cui si è indicata la residenza o il domicilio.

Solo per i soggetti residenti in area Parco, per motivi di riparazione delle armi per uso caccia, i proprietari delle stesse sono tenuti a comunicarlo preventivamente all'Ente Parco con le medesime modalità previste dal Testo Unico della Legge di Pubblica Sicurezza e dai relativi regolamenti e circolari.

La presente disciplina ha effetto per il periodo dal 15/09/2012 al 14/09/2013.

14 settembre 2012

IL RESPONSABILE AMM/VO f.f.

- Enzo Antonio DI SARRO -

IL PRESIDENTE

- Avv. Giovanni CORPORENTE -